

Regolamento Regionale 12 febbraio 2026, n. 1

**Modifiche al r.r. 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), al r.r. 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89) e al r.r. 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia)**

*(BURL n. 8, suppl. del 16 Febbraio 2026 )*

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2026-02-12;1

**Art. 1**

*(Disposizioni sul regime amministrativo per il subingresso nell'esercizio dell'attività di acconciatore di cui al r.r. 6/2011, dell'attività di estetista di cui al r.r. 5/2016 e dell'attività di tintolavanderia di cui al r.r. 5/2018)*

1. Il presente regolamento reca disposizioni di modifica al regime amministrativo necessario per il subingresso nell'attività di acconciatore di cui al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), per il subingresso nell'attività di estetista di cui al regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89) e per il subingresso nell'attività di tintolavanderia di cui al regolamento regionale 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia), al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli operatori per lo svolgimento di tali attività artigianali.



**Art. 2**

*(Modifiche al r.r. 6/2011)*

1. Al r.r. 6/2011(1) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*'1. L'avvio dell'attività di acconciatore è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il subingresso nell'attività è soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.';*

b) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*'2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.'.*



**Art. 3**

*(Modifiche al r.r. 5/2016)*

1. Al r.r. 5/2016(2) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito dal seguente:

*'1. L'avvio dell'attività di estetista è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il subingresso nell'attività è soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.';*

b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*'2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.';*

c) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*'Al termine dell'anno di proroga, la ripresa dell'attività soggetta a comunicazione al SUAP.';*

d) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

*'4 bis. La cessazione dell'attività soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa in Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività'.'.*



#### **Art. 4**

#### **(Modifiche al r.r. 5/2018)**

1. Al r.r. 5/2018**(3)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è così sostituito dal seguente:

*'1. L'avvio dell'attività di tintolavanderia è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il subingresso nell'attività soggetta a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.';*

b) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*'2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.'.*

#### **NOTE:**

1. Si rinvia al r.r. 28 novembre 2011, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

2. Si rinvia al r.r. 22 marzo 2016, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

3. Si rinvia al r.r. 1 febbraio 2018, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia